

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FOSCHI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1980**

#### Riforma del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — I profondi mutamenti economici verificatisi dal dopoguerra in poi, le moderne esigenze di sviluppo dell'agricoltura evidenziate nell'intenso dibattito per la formulazione di un piano agricolo-alimentare e l'approvazione da parte del Parlamento di uno degli strumenti più significativi per l'attuazione del piano medesimo (la legge 27 dicembre 1977, n. 984) hanno posto in termini di urgenza la necessità di addivenire alla riforma della legislazione sul credito agrario, elemento indispensabile di crescita del settore primario.

La legge 5 luglio 1928, n. 1760, che da cinquanta anni a questa parte rappresenta ancora il quadro di tutta la complessa legi-

slazione, è stata, infatti, pensata e realizzata quando il ricorso al credito agrario aveva scarso significato per gran parte degli agricoltori e per una agricoltura in cui era predominante la proprietà fondiaria e quando esisteva un contesto economico-sociale completamente diverso dall'attuale.

Gli interventi legislativi successivi, anche di notevole portata, hanno cercato di venire incontro alle nuove spinte del settore, ma si è pur trattato di provvedimenti incapaci di incidere profondamente sulla struttura di base della legge e su quella generale del credito agrario. Sotto certi aspetti, anzi, essa è stata resa più disarticolata, meno omogenea e di più complessa applicazione.

Prima la legislazione nazionale e poi quella comunitaria hanno creato, infatti, in mancanza di urgenti adeguamenti, notevoli distorsioni che hanno accresciuto la complessità applicativa di tutto il corpo legislativo. Anche la produzione legislativa regionale, sollecitata dall'ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e dalla programmazione degli interventi in agricoltura, secondo le linee e gli indirizzi del Piano agricolo nazionale previsto dalla citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, ha contribuito non meno a rendere problematico un ordinato governo dello strumento creditizio.

Appare opportuno, a tale riguardo, ricordare che alle istituzioni regionali è stata concessa la facoltà di intervento per agevolare l'accesso al credito, per determinare le varie modalità di erogazione, per disciplinare i rapporti con gli istituti di credito, per fissare i criteri di ammissibilità al credito agevolato nonché per effettuare i controlli sulla sua reale destinazione. In sostanza è stata pienamente riconosciuta alle Regioni la funzione di sedi fondamentali di rilevanza dei bisogni del comparto agricolo e di centri principali di distribuzione degli incentivi pubblici programmati.

Siffatta situazione sollecita profondi cambiamenti dell'attuale legislazione sul credito agrario, che assicurino un nuovo assetto a tutta la materia. Il disegno di legge che si presenta al Parlamento intende rispondere compiutamente a questa esigenza, definendo, come legge-quadro, gli aspetti generali della materia e fornendo alle Regioni un riferimento preciso ed una guida sicura cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di incentivazione. Si otterrà, così, una razionalizzazione dell'intero sistema ed una accentuata semplificazione delle procedure di concessione dei finanziamenti.

La nuova normativa del disegno di legge si ispira ad una visione moderna della imprenditorialità agricola, singola ed associata, e propone, da un lato, di eliminare le carenze presenti nell'attuale sistema di finanziamento dell'agricoltura e, dall'altro, di accogliere le innovazioni utili suggerite da

tempo o già introdotte. Tiene conto, pertanto, delle novità positive introdotte dai due piani quinquennali di sviluppo dell'agricoltura, dai fondi di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione, della zootecnia e della proprietà diretto-coltivatrice, dalle direttive comunitarie in materia di riforma socio-strutturale e dalle leggi di recepimento 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, nonché dai regolamenti CEE per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nel contempo tende a modificare la rigidità dello spirito « bancario » di tutta la precedente legislazione — nella quale i soggetti di legge sono spersonalizzati e riguardati particolarmente sotto il profilo di coloro che hanno titolo per ottenere prestiti e mutui e che posseggono le necessarie garanzie — e ad eliminare le maggiori carenze, che, in sintesi, possono essere individuate:

a) nell'esistenza di forme tecniche di erogazione del credito ormai non più rispondenti da sole alle esigenze del settore;

b) in una configurazione dei beneficiari che trascura l'imprenditorialità e l'aspetto cooperativo ed associativo;

c) in un sistema di organismi erogatori del credito ibrido e dispersivo;

d) in canali di approvvigionamento non idonei ad assicurare un flusso adeguato e continuo di fondi;

e) in garanzie pubbliche non adeguate alla quantità, qualità ed importo delle operazioni.

L'eliminazione di tali carenze ed il nuovo assetto della struttura del credito si impongono perchè lo strumento creditizio deve rispondere efficacemente a ciò che si intende realizzare in agricoltura attraverso la politica di programmazione, di cui il Piano agricolo-alimentare rappresenta la migliore espressione, quale complesso coordinato di atti programmatici e di interventi di politica economica.

Il credito agrario è, infatti, chiamato a favorire con le proprie risorse lo sviluppo armonico di tutte le componenti del sistema

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricolo, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e di reddito degli addetti al settore, la riduzione degli squilibri strutturali specie tra aree povere ed aree ricche, lo stimolo e l'orientamento dell'attività delle imprese verso impieghi produttivi coerenti con gli obiettivi di sviluppo economico della collettività.

In siffatta visione vanno esaltate e privilegiate le forme associative, di cui la cooperazione è la migliore espressione di confluenza e di unione di imprenditori individuali per il rafforzamento del loro potere contrattuale, al fine di veder realizzati, specie nel campo della conduzione e della valorizzazione dei prodotti agricoli, i loro programmi e le loro iniziative.

Infatti, è negli intendimenti della politica agricola di piano favorire al massimo la cooperazione, sia di base che di grado superiore, fino alla creazione di consorzi di cooperative, a vario livello di integrazione orizzontale e verticale, capaci di affrontare gli impegnativi problemi del mercato. Una vigorosa e sana politica del credito, pertanto, non può non finalizzare i suoi interventi all'accrescimento delle capacità di tali organismi di incidere, attraverso la realizzazione di adeguate strutture, sull'accentramento dell'offerta e in definitiva sulla stabilizzazione dei prezzi.

L'organizzazione del credito deve, quindi, modularsi in modo da irrobustire il supporto strutturale dell'associazionismo che, al di fuori dell'azienda, realizzi quei collegamenti capaci di colmare le distorsioni di un sistema in cui le unità produttive sono polverizzate a livelli patologici e nel quale il mercato condizionatore viene affrontato disordinatamente e singolarmente.

Per ciò che concerne la politica delle strutture produttive, il credito è stato scelto dalle istituzioni comunitarie quale strumento principale per contribuire efficacemente al riassetto generale dell'agricoltura e in particolare all'ammodernamento delle imprese agricole, specie per quelle che necessitano di sostegni e di supporti per il loro inserimento in una linea di sviluppo e di confronto con quelle operanti nei settori extra-agricoli.

Le direttive CEE nn. 159, 160 e 161 del 1972 e n. 268 del 1975, recepite dal nostro ordinamento con le leggi n. 153 del 1975 e n. 352 del 1976, non hanno trovato l'applicazione vasta e concreta che avrebbero potuto avere se non ci fossero stati vari fattori limitanti, quali la rigidità del sistema regolamentare e normativo, il mutare tumultuoso delle situazioni economiche, la scarsa solidarietà finanziaria della CEE, che presuppone ampi stanziamenti nazionali e crea elementi di debolezza per il nostro Paese.

Tuttavia, la vasta azione che si sta conducendo in favore della revisione di quelle direttive produrrà certamente più concrete possibilità di attuazione e più incisività nell'azione delle istituzioni pubbliche e degli enti erogatori. L'ammodernamento delle strutture dovrà dare nuovo vigore all'agricoltura economicamente più debole, come quella del Mezzogiorno, delle aree di collina e di montagna ed in genere di quelle svantaggiate, al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili di terra e di lavoro.

Le capacità di intervento del credito agrario saranno esaltate dal collegamento che potrà e dovrà essere assicurato tra le misure delle direttive e le azioni previste dall'attuale legislazione nazionale e regionale, costruita per attuare più efficacemente i programmi di sviluppo attraverso l'incentivo creditizio.

In questo quadro si colloca la riforma della legislazione sul credito agrario, per il concreto conseguimento degli obiettivi della politica agricola nazionale e comunitaria.

L'articolazione del disegno di legge muove, innanzi tutto (art. 1), dalla definizione degli scopi del credito agrario: fra questi assume particolare significatività l'incremento e la valorizzazione della produzione agricola, collegati alle esigenze di mercato, il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, l'incremento degli investimenti ed il potenziamento della cooperazione agricola e dell'associazionismo in generale, al fine di elevare anche le condizioni di reddito e di occupazione delle categorie agricole.

Gli obiettivi da conseguire dovranno essere in linea con la programmazione e con

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli indirizzi e i limiti posti dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le categorie di operazioni, l'articolo 2 abbandona la tradizionale suddivisione tra credito agrario di conduzione, di dotazione e di miglioramento contenuta nella legge del 1928 e confermata dalla successiva legislazione, in quanto ritiene più valida la distinzione adottata in tutto il settore creditizio tra crediti di gestione, a breve termine, e crediti di investimento, oltre il breve termine.

I contenuti del credito di gestione (art. 3), la cui durata risulta attualmente di diciotto mesi, vengono dilatati in modo da comprendere non solo i capitali di conduzione e di gestione delle aziende agricole, delle cooperative agricole e loro consorzi e delle associazioni di produttori agricoli, ma anche quelli occorrenti all'allevamento del bestiame, alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed alla silvicoltura.

I finanziamenti specifici a favore delle cooperative agricole di conduzione, di gestione, di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti sono resi generalizzati e più ampi.

Inoltre, al fine di consentire agli imprenditori, che abbiano ottenuto particolari agevolazioni pubbliche, l'acquisizione immediata di capitali, sono previsti prefinanziamenti a titolo di anticipazione; sono assimilati, altresì, ai crediti di gestione i finanziamenti per l'acquisto di bestiame da carne e di altre scorte vive a rapido ciclo produttivo, compresi gli avicunicoli, le api ed i prodotti ittici nelle acque interne dolci e salmastre.

I crediti di investimento (art. 4) assumono le attuali esigenze di capitali di dotazione e di miglioramento fondiario o agrario; gli investimenti mobiliari (macchine, bestiame, attrezzature, ecc.) richiedono, infatti, la disponibilità di notevoli capitali specie nel settore degli impianti di valorizzazione di prodotti agricoli, per i quali le spese relative ai macchinari ed alle attrezzature mobili rappresentano, a volte, l'onere complessivo dell'investimento, non certamente ammortizzabile in un periodo di cinque anni.

D'altra parte le stesse direttive comunitarie hanno stabilito la concessione di finanziamenti a lungo termine per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale, comprensivi di investimenti immobiliari e mobiliari, avuto riguardo all'unicità ed organicità del piano ed alla migliore sopportabilità degli oneri di ammortamento.

Innovazione non di secondario rilievo è l'introduzione nel sistema della possibilità di accordare finanziamenti per le locazioni finanziarie (*leasing*) di macchine ed attrezzature agricole.

L'articolo 4 precisa, inoltre, le destinazioni dei crediti di investimento, che vanno dall'esecuzione di investimenti fissi a carattere aziendale, interaziendale e infrastrutturale, ivi comprese le opere di bonifica, alla trasformazione di passività onerose, alla attuazione degli interventi previsti dalla normativa CEE in materia di strutture ed alla realizzazione di qualunque opera di miglioramento fondiario o agrario diretta a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 1.

È consentito, altresì, l'acquisto di beni immobili da parte di imprenditori singoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e da parte di cooperative agricole, purchè siano indispensabili all'esercizio dell'attività aziendale o necessari per fini di arrotondamento della ampiezza aziendale e con specifica finalità miglioratoria.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la durata dei crediti di gestione e di investimento. Come ricordato, la durata dei primi non potrà superare i diciotto mesi o, comunque, quei diversi limiti temporali che dovessero essere fissati per le operazioni a breve termine dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i crediti di investimento, il periodo di ammortamento risulta più articolato in relazione alla natura ed alla qualità dell'investimento stesso.

Per gli strumenti di scorta (bestiame, macchine ed attrezzature agricole) i crediti hanno durata massima di dieci anni, recependo in tal modo le disposizioni già previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla direttiva CEE n. 159/72. Come già accennato, l'eleva-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione massima da cinque a dieci anni della durata di siffatte operazioni, correlata anche agli ammortamenti tecnici delle scorte acquistate, consentirà all'imprenditore più agevoli oneri per la restituzione dei capitali ricevuti a mutuo.

Per tutti gli altri crediti di investimento fisso nonchè per l'acquisto di beni immobili e di trasformazione di passività onerose, la durata massima è prevista in venti anni, oltre al periodo di preammortamento. Si rende così uniforme l'ammortamento di dette operazioni di mutuo conformemente a quanto operato negli altri Paesi della Comunità economica europea ed attuato, molto opportunamente, all'interno del nostro Paese dalle istituzioni regionali.

Tuttavia, per favorire la realizzazione di opere di interesse collettivo, destinate al miglioramento delle strutture sia di produzione che di trasformazione e commercializzazione, di quelle a carattere infrastrutturale e di bonifica nonchè delle opere forestali, il periodo di durata massima dei finanziamenti è elevato, oltre l'eventuale preammortamento, ad anni 30.

La nuova configurazione dei beneficiari del credito agrario (art. 7) intende privilegiare l'aspetto cooperativo ed associativo, la professionalità e l'imprenditorialità dei destinatari stessi, non trascurando tuttavia dall'ammissione al credito nessun operatore o categoria di operatori che, in qualche modo, contribuisca allo sviluppo dell'economia agricolo-alimentare.

In via generale possono beneficiare del credito agrario di gestione e di investimento le cooperative agricole e loro consorzi, i produttori agricoli, singoli od associati, gli enti pubblici operanti nel settore agricolo, anche se soltanto a fini di sperimentazione e di ricerca; l'accesso al credito è, invece, limitato alle sole operazioni di investimento per i proprietari di fondi rustici che non conducono direttamente le loro aziende agricole, nonchè per gli enti pubblici che non esercitano attività agricola, ma che intendono realizzare opere di interesse collettivo per il miglioramento delle strutture agricole o opere dirette ad elevare lo sviluppo della attività agricola.

Al fine di assicurare opportune integrazioni alla classificazione dei soggetti e delle attività previste nel disegno di legge, è data facoltà su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di provvedere alla integrazione della classificazione medesima con apposito decreto del Presidente della Repubblica (art. 8).

Per il credito agevolato (art. 9), le Regioni — nel quadro delle linee generali della programmazione nazionale e dei principi informativi della nuova legge ed in conformità ai propri indirizzi di politica agraria — potranno stabilire criteri di scelta e di priorità, concedere concorsi nel pagamento degli interessi, creare fondi di anticipazione e di dotazione, prestare garanzie al fine di rendere più agevole l'accesso al credito agrario, accordare altri benefici ed incentivazioni a carattere creditizio.

In relazione a quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni hanno, inoltre, facoltà di determinare i criteri di applicazione delle agevolazioni anzidette, ancorchè riguardino provvedimenti di incentivazione approvati in sede nazionale e comunitaria, nonchè di stabilire le condizioni di ammissibilità per i beneficiari e di disciplinare i rapporti con le istituzioni creditizie anche per una più efficace funzione di controllo sulla utilizzazione del credito agevolato.

Sotto l'aspetto operativo, viene precisato che la misura del concorso nel pagamento degli interessi, fissata dalle Regioni con propri provvedimenti, non deve superare la differenza tra il tasso massimo di riferimento e i tassi minimi a carico dei beneficiari fissati dallo Stato nell'ambito della competenza attribuitagli dal combinato disposto dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 10 stabilisce la forma tecnica che dovranno assumere le operazioni di credito di gestione. Già con l'articolo 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e relativo regio-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lamento di esecuzione, è stato introdotto nell'ordinamento del credito agrario il « conto corrente agrario » a tempo determinato (fino a dodici mesi), per corrispondere alle esigenze degli operatori agricoli e, segnatamente, delle cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in modo che potessero servirsi di un nuovo strumento operativo per l'utilizzazione graduale del credito.

L'attuazione di siffatte disposizioni, che pongono accanto alla cambiale agraria il conto corrente, ha trovato a tutt'oggi scarsa considerazione nelle istituzioni creditizie, forse perchè non ancora preparate a recepire la novità rappresentata dalla più moderna forma tecnica di erogazione dei prestiti di esercizio a breve termine.

Il conto corrente agrario, come configurato dall'articolo 11 della predetta legge n. 403 del 1977, ha, certamente, trovato delle limitazioni applicative a causa della sua durata ritenuta incongrua per le esigenze finanziarie delle imprese agricole, esigenze che hanno assunto un prevalente carattere continuativo con oscillazioni non predeterminabili.

Per ovviare a tali inconvenienti, l'articolo 10 del disegno di legge individua nel conto corrente agrario « a tempo indeterminato » la forma tecnica più consona ai bisogni delle aziende agricole e delle cooperative, in quanto consente di commisurare in ogni momento la quantità di credito ed il relativo onere alle effettive necessità, non obbliga il beneficiario a restituire il finanziamento nel momento, forse, meno opportuno ed evita la richiesta periodica di prestiti con il conseguente ripetersi di tutte le formalità burocratiche.

Per la disciplina delle caratteristiche e del funzionamento del conto corrente agrario è concessa apposita delega al Governo, che deve provvedervi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di appositi criteri.

La cambiale agraria continua a coesistere con il conto corrente, secondo la preferenza manifestata dagli utenti del credito, e viene parificata alla cambiale ordinaria, pur con-

servando i caratteri della causalità e della destinazione dell'operazione. La cambiale agraria è riscontabile presso l'Istituto di emissione.

I crediti di investimento (art. 11) vengono posti in essere mediante stipula di apposito contratto di mutuo o rilascio di cambiale agraria quando quest'ultimo risulti consentito dalla natura, modalità e durata della operazione.

Ai fini della valutazione dell'ammontare dei crediti da concedere ai beneficiari e della prestazione delle garanzie, gli istituti ed enti erogatori devono tenere anche conto, esaltando in tal modo la professionalità e l'imprenditorialità dell'operatore, dell'efficienza produttiva dell'insieme dell'impresa agricola e della validità delle iniziative da finanziare, con riferimento peraltro alla garanzia pubblica accordata dal Fondo di garanzia per il credito agrario previsto dall'articolo 19 del disegno di legge (art. 12).

Le garanzie che assistono i crediti di gestione e quelli di investimento sono regolate dagli articoli 13, 14 e 15. I prestiti di gestione ed i crediti di investimento destinati all'acquisto degli strumenti di scorta sono assistiti da privilegio legale e da eventuale privilegio convenzionale.

Detti privilegi convenzionali possono assistere anche gli altri crediti di investimento, concorrendo con le garanzie reali e personali al perfezionamento delle operazioni oltre il breve termine.

Per la razionalizzazione delle strutture erogative nel settore del credito agrario (art. 16), è prevista una delega al Governo, il quale viene autorizzato ad emanare atti aventi forza di legge, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in base a principi e criteri direttivi volti essenzialmente a mantenere, nell'ambito regionale, la pluralità degli istituti ed enti erogatori, a rafforzare la loro specializzazione ed a potenziare la cooperazione di credito con requisiti mutualistici, in modo da attivare le possibilità di autofinanziamento degli operatori agricoli associati e

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di contribuire a realizzare una politica del credito per e con l'agricoltore.

La delega concessa al Governo per il riordinamento del sistema di erogazione non bloccherà, ovviamente, le attività degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che continueranno ad operare sulla base della vigente legislazione, ma non potranno essere rilasciate (art. 17) nuove autorizzazioni all'esercizio del credito fino a quando non sarà attuata la delega medesima.

Quanto ai mezzi di provvista (art. 18), gli istituti ed enti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di investimento vengono a beneficiare in modo pieno della emissione di obbligazioni per la copertura dell'intero fabbisogno finanziario occorrente sia per gli investimenti fissi che per l'acquisto degli strumenti di scorta, privilegiando in tal modo il ricorso al mercato finanziario come principale fonte di approvvigionamento.

Altre forme di provvista sia per il credito di gestione (mezzi patrimoniali degli istituti ed enti, somministrazioni in conto corrente delle aziende di credito partecipanti, anticipazioni di enti pubblici, risconto di effetti cambiari, buoni fruttiferi, eccetera) che per quello di investimento (anticipazioni di enti pubblici, finanziamenti della Banca europea per gli investimenti e di altri organismi internazionali similari, ecc.) possono essere autorizzate anche con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in rapporto al tipo di operazioni da effettuare.

Per ciò che attiene alla prestazione di garanzie pubbliche, l'articolo 19 trasforma il Fondo interbancario di garanzia e la sezione speciale istituita presso detto Fondo per la concessione di fidejussioni agli imprenditori che presentano un piano di sviluppo ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, in « Fondo di garanzia per il credito agrario », il quale interviene per la copertura dei rischi di tutte le operazioni di credito di gestione e di investimento, anche se non agevolate, effettuate a favore dei beneficiari indicati nell'articolo 7 del disegno di legge in esame, con la sola condizione, per i produttori agricoli singoli, di esercitare l'atti-

vità agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge n. 153.

La cennata garanzia è accordata in via sussidiaria e copre l'eventuale, intera perdita che gli istituti ed enti finanziatori possono subire in casi di inadempienza dei beneficiari.

Per le operazioni di investimento a tasso agevolato, il Fondo di garanzia per il credito agrario interviene anche attraverso la concessione di fidejussioni a favore delle cooperative agricole e degli imprenditori a titolo principale, secondo le priorità che saranno stabilite dalle Regioni per l'accesso al credito agevolato.

All'amministrazione del Fondo di garanzia (articolo 23) sono chiamate a partecipare le categorie agricole interessate, le Regioni ed i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro. Il Fondo conserva una struttura a livello nazionale in quanto ritenuta più rispondente ai fini della concentrazione delle risorse e della ripartizione dei rischi.

Le norme transitorie e finali provvedono a razionalizzare ulteriormente il sistema. La nuova costruzione, infatti, è in grado di sovvenire compiutamente a tutte le esigenze di finanziamento delle cooperative e degli imprenditori agricoli. Ne deriva, quindi, in una logica di massima semplificazione, la necessità di eliminare alcune forme e alcuni strumenti di intervento attualmente esistenti, che vengono a sovrapporsi e ad interferire con il sistema medesimo.

Il credito agrario in natura, dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge, viene, pertanto, soppresso (art. 24), trattandosi di uno strumento di finanziamento superato che impone, tra l'altro, un frazionamento eccessivo ed una rigida finalizzazione dei prestiti in relazione ai singoli acquisti previsti dai prestiti medesimi. Il conto corrente a tempo indeterminato, infatti, sovviene con un solo atto di finanziamento a tutte le necessità di gestione, compreso l'acquisto di mezzi tecnici. È abolito parimenti, dopo il quinquennio, il credito in natura per l'acquisto di strumenti di scorta, poichè tale finanziamento trova già una sua collocazione nel credito di investimento, che risulta

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più articolato e si inserisce meglio in un piano globale di sviluppo.

L'articolo 25 prevede la soppressione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale Fondo è l'unico residuo di un meccanismo finanziario attuato a suo tempo per le difficoltà incontrate dal sistema bancario di porre a disposizione dell'agricoltura adeguati fondi a medio e lungo termine.

Con l'autorizzazione, prevista dal disegno di legge, a emettere obbligazioni a copertura di tutti i finanziamenti oltre il breve termine, il problema trova una definitiva sistemazione ed evita una duplicazione operativa rispetto agli analoghi interventi attuati ormai in quasi tutte le Regioni. Le disponibilità esistenti ed i rientri al Fondo sono versati alle Regioni.

L'articolo 26 prevede il mantenimento dello schedario regionale del credito agrario agli Istituti speciali di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, rinviando al regolamento di esecuzione della legge la determinazione delle modalità per la tenuta dello schedario medesimo e per le segnalazioni da effettuare, le quali ora dovranno comprendere anche notizie di carattere economico e tecnico sulle aziende agricole anche ai fini dell'incentivazione creditizia.

Altre norme transitorie regolano le operazioni di credito agrario, a tasso agevolato, definite anteriormente alla entrata in vigore della legge (articolo 27).

È prevista, infine, l'abrogazione della precedente legislazione sul credito agrario incompatibile con la nuova legge e l'emana- zione di norme di attuazione della legge stessa (articoli 28 e 29).

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

OPERAZIONI E DESTINATARI  
DEL CREDITO AGRARIO

## Art. 1.

*(Generalità)*

Il credito agrario ha per scopo l'incremento e la valorizzazione della produzione agricola in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'incremento degli investimenti al fine di realizzare più alti livelli di produttività delle imprese agricole ed il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie agricole interessate; il potenziamento della cooperazione agricola e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato.

Saranno rispettate le linee della programmazione nazionale e regionale nonché gli indirizzi ed i limiti della normativa comunitaria.

## Art. 2.

*(Categorie di operazioni)*

Le operazioni di credito agrario si distinguono in:

- a) crediti di gestione, a breve termine;
- b) crediti di investimento, oltre il breve termine.

## Art. 3.

*(Crediti di gestione)*

I crediti di gestione sono destinati a fornire ai beneficiari di cui al successivo artico-

lo 7 i capitali occorrenti per lo svolgimento delle seguenti attività:

1) conduzione e gestione delle aziende agricole, delle cooperative agricole e loro consorzi e delle associazioni di produttori agricoli;

2) allevamento del bestiame;

3) silvicoltura;

4) conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Rientrano fra i crediti di gestione i prestiti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Sono inoltre crediti di gestione i finanziamenti destinati alle cooperative agricole per:

a) la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti;

b) l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci;

c) la gestione in comune di macchine ed attrezzature agricole.

Sono assimilati ai crediti di gestione:

i finanziamenti concessi per l'acquisto di bestiame da carne ed in genere di scorte vive con rapido ciclo produttivo, compresi gli avicunicoli, le api ed i prodotti ittici considerati all'ultimo comma del presente articolo;

i finanziamenti concessi a titolo di anticipazione su operazioni di credito agrario, assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del successivo articolo 9 della presente legge, o su provvidenze contributive, nel periodo di tempo intercorrente tra la richiesta del beneficiario approvata dall'organo pubblico competente e l'erogazione del mutuo agevolato o del contributo.

Per l'allevamento di bestiame si intende l'allevamento di bovini, ovini, suini, equini da carne, caprini nonchè avicunicoli, api e prodotti ittici nelle acque interne dolci e salmastre.

## Art. 4.

*(Crediti di investimento)*

I crediti di investimento sono destinati:

a) all'acquisto di bestiame, con esclusione di quello da carne ed in genere di scorte vive con rapido ciclo produttivo, degli avicunicoli, delle api e dei prodotti ittici delle acque interne dolci e salmastre;

b) all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale ed alle esigenze degli impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

c) alle locazioni finanziarie di macchine ed attrezzature di cui alla precedente lettera b);

d) all'esecuzione di investimenti fissi, compresi quelli considerati tali per destinazione, a carattere aziendale ed interaziendale nonchè a carattere infrastrutturale e di bonifica;

e) all'acquisto di beni immobili necessari all'esercizio dell'attività aziendale o per fini di ampliamento della dimensione aziendale da parte di cooperative agricole o da parte di imprenditori singoli a titolo principale ai termini dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

f) alla trasformazione di passività onerose derivanti da precedenti operazioni di credito agrario di investimento, limitatamente alle rate scadute e non pagate nel biennio precedente alla presentazione della domanda di mutuo;

g) alla attuazione degli interventi previsti da regolamenti, direttive e decisioni della Comunità economica europea nel settore delle strutture;

h) alla realizzazione di qualunque opera di miglioramento fondiario o agrario volta, comunque, a conseguire gli obiettivi previsti al precedente articolo 1.

## Art. 5.

*(Durata dei crediti di gestione)*

La durata dei crediti di gestione è fissata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

## Art. 6.

*(Durata dei crediti di investimento)*

I crediti di investimento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 4 hanno durata massima di dieci anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a sei mesi.

I crediti di investimento di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* dello stesso articolo 4 hanno durata massima di venti anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, che non potrà essere superiore a cinque anni per le operazioni di investimento di cui alle lettere *d)*, *e)*, *g)* ed *h)* dell'articolo 4 medesimo.

Per le opere di interesse collettivo, destinate al miglioramento delle strutture o delle infrastrutture agricole, comprese le opere di bonifica, e per le opere forestali la durata massima dei finanziamenti può raggiungere i trenta anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, che non potrà essere superiore ai cinque anni.

## Art. 7.

*(Destinatari)*

L'accesso al credito agrario è consentito:

1) alle aziende agricole singole od associate nelle forme previste dalla legge;

2) alle cooperative agricole e loro consorzi;

3) agli enti pubblici che esercitano anche in via accessoria attività agricola, ancorchè ai soli fini di sperimentazione e di ricerca;

4) limitatamente alle operazioni di investimento:

ai proprietari di fondi rustici non conduttori;

agli enti pubblici non esercenti attività agricola per la realizzazione di opere di interesse collettivo destinate al miglioramento delle strutture agricole o comunque finalizzate allo sviluppo dell'attività agricola.

## Art. 8.

*(Revisione della classificazione delle categorie di soggetti, di prodotti e di attività considerate agricole)*

La classificazione delle attività e dei soggetti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 7 può essere allargata ed estesa ad altre attività e ad altri soggetti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare — CIPAA, in relazione a specifiche esigenze di sviluppo dell'economia agricolo-alimentare.

## Art. 9.

*(Agevolazione del credito agrario)*

Le Regioni, in conformità ai propri indirizzi di politica agraria, nel quadro dei principi informativi della presente legge e delle linee generali della programmazione nazionale, possono agevolare l'accesso al credito agrario mediante:

- a) concessione di concorsi nel pagamento degli interessi anche sulle operazioni di prefinanziamento di cui al precedente articolo 3, quarto comma;
- b) creazione di fondi di anticipazione e di dotazione;
- c) prestazione di garanzie;
- d) altre forme di agevolazione.

La misura del concorso negli interessi di cui alla lettera a), determinata dalle Regioni, non può in ogni caso superare la differenza tra il tasso massimo di riferimento ed i tassi minimi a carico dei beneficiari fissati dallo Stato.

Le Regioni determinano i criteri applicativi concernenti le agevolazioni creditizie, anche se relativi a provvedimenti di incenti-

vazione definiti in sede statale o comunitaria, stabilendo le condizioni di ammissibilità e di priorità fra i settori di attività ed i beneficiari.

Regolano, inoltre, i rapporti con gli istituti ed enti di credito in relazione a quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## TITOLO II

### FORME DI CONCESSIONE E GARANZIE

#### Art. 10.

##### *(Forma tecnica dei crediti di gestione)*

Le operazioni di credito di gestione di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuate nella forma di conto corrente agrario a tempo indeterminato o mediante rilascio di cambiale agraria, secondo la preferenza manifestata dal richiedente. Gli interessi, anche nel caso di rilascio di cambiale agraria, sono calcolati in via posticipata ed aggiunti alla somma da erogare.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare il funzionamento del conto corrente agrario, di cui al precedente comma, sulla base dei seguenti criteri:

1) mantenimento della caratteristica di credito di destinazione finalizzato alle esigenze di conduzione, di gestione, di acquisto di bestiame e di prefinanziamento, secondo quanto indicato al precedente articolo 3;

2) possibilità di concessione di concorsi o contributi pubblici nel pagamento degli interessi;

3) estensione delle agevolazioni tributarie attinenti al credito agrario;

4) possibilità di utilizzo dell'apertura di credito in una o più soluzioni anche me-

diante emissione di assegni e possibilità di ripristino delle disponibilità iniziali;

5) divieto di saldi creditori se non in via transitoria e limitatamente alle esigenze di contabilizzazione;

6) determinazione delle formalità e procedure di funzionamento ispirate a criteri di massima semplificazione.

La cambiale agraria deve contenere l'indicazione dello scopo della operazione e delle garanzie dalle quali il credito è assistito e deve essere sottoscritta dal destinatario del finanziamento.

La cambiale agraria è parificata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria e può essere riscontata presso l'istituto di emissione secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 11.

*(Forma tecnica dei crediti di investimento)*

I crediti di investimento di cui all'articolo 4 della presente legge sono concessi previa stipulazione di apposito contratto di mutuo. Qualora peraltro la natura, le modalità e la durata dell'operazione lo consentano, i crediti di investimento possono essere effettuati anche mediante rilascio di cambiale agraria.

#### Art. 12.

*(Valutazione dell'ammontare dei crediti)*

Ai fini della concessione dei crediti di gestione e di investimento e della prestazione delle garanzie da parte dei beneficiari, gli istituti ed enti erogatori dovranno tener conto della efficienza produttiva dell'insieme dell'impresa agricola e della sua redditività nonché della validità dell'iniziativa, valutando la congruità tra ammontare dei crediti concedibili ed entità delle garanzie anche in rapporto alle capacità imprenditoriali del beneficiario ed alla garanzia pubblica accordata dal Fondo di garanzia di cui al successivo articolo 19.

## Art. 13.

*(Garanzie dei crediti di gestione)*

I crediti di gestione sono privilegiati sui frutti del fondo, sui prodotti, sulle scorte vive e morte e sugli altri beni mobili di proprietà del debitore finalizzati all'esercizio dell'impresa ed esistenti in azienda all'epoca della scadenza dell'operazione, se effettuata mediante rilascio di cambiale agraria, o al momento della revoca del conto corrente agrario da parte dell'istituto od ente erogatore.

Il privilegio legale di cui al comma precedente segue immediatamente quelli previsti dall'articolo 2777 del codice civile ed è preferito a quelli indicati nell'articolo 2778 dello stesso codice.

Il detto privilegio compete inoltre all'istituto o ente erogatore nei confronti di chiunque possenga o conduca l'azienda agricola entro l'anno in cui scade il finanziamento o la singola rata di esso.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti, dei prodotti, delle scorte e dei beni mobili ad esso spettanti.

Limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dei commi precedenti può essere costituito privilegio convenzionale sui frutti del fondo e sui prodotti, sulle scorte vive e morte e su altri beni mobili di proprietà del debitore anche se ubicati fuori dell'azienda agricola.

È consentito agli istituti ed enti di credito, a richiesta del debitore, di accettare il trasferimento del privilegio legale, di cui al presente articolo ed al primo comma del successivo articolo 14, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

## Art. 14.

*(Garanzie dei crediti di investimento)*

I crediti di investimento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 della presente legge sono privilegiati sui beni acquistati od

avuti in locazione col ricavato del finanziamento ed il privilegio legale su detti beni assume lo stesso grado di quello previsto al secondo comma del precedente articolo 13.

Oltre che dalle garanzie reali e personali convenute dalle parti, i crediti di investimento possono essere assistiti da privilegio convenzionale sui frutti del fondo, sui prodotti, sulle scorte vive e morte e sui beni mobili finalizzati all'esercizio dell'impresa ed esistenti in azienda, limitatamente alla parte di valore eccedente i crediti assistiti dal privilegio legale di cui all'articolo precedente ed al primo comma del presente articolo.

Può essere altresì costituito privilegio convenzionale su altri beni mobili di proprietà del debitore destinati all'esercizio della impresa, ancorchè ubicati fuori dell'azienda agricola.

#### Art. 15.

##### *(Validità ed efficacia del privilegio convenzionale)*

Per la validità del privilegio convenzionale è necessaria la forma scritta e l'acquisizione di data certa per effetto della iscrizione nel registro speciale presso gli uffici dei registri immobiliari delle località in cui si trovano i beni che formano oggetto del privilegio stesso.

L'iscrizione deve essere richiesta dall'istituto o ente erogatore e detto privilegio prende grado al n. 9) dell'articolo 2778 del codice civile.

### TITOLO III

#### GLI ISTITUTI ED ENTI EROGATORI

#### Art. 16.

##### *(Delega al Governo)*

Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro

del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tendenti al riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario.

Nella emanazione dei decreti delegati previsti dal precedente comma il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) mantenimento nell'ambito regionale della pluralità degli istituti ed enti erogatori;

2) rafforzamento della specializzazione ai fini di una maggiore funzionalità del sistema degli istituti ed enti erogatori, anche per aumentarne la capacità di recepire le direttive di politica agraria regionale;

3) potenziamento della cooperazione di credito avente requisiti mutualistici.

#### Art. 17.

##### *(Abilitazione ad effettuare operazioni di credito agrario)*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà attuata la delega di cui al precedente articolo 16, gli istituti ed enti di credito autorizzati ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio continueranno ad operare, sulla base dei rispettivi provvedimenti autorizzativi, limitatamente ai crediti di gestione.

Gli istituti ed enti esercenti il solo credito agrario di miglioramento potranno effettuare le operazioni di credito agrario di investimento.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli istituti e gli enti di credito autorizzati a porre in essere operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, potranno effettuare operazioni di credito agrario tanto di gestione che di investimento.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quando non saranno emanate le norme delegate di cui al precedente

articolo 16, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni all'esercizio del credito agrario.

Art. 18.

*(Mezzi di provvista)*

Gli istituti ed enti costituiti per l'esercizio del credito agrario possono coprire l'intero fabbisogno finanziario occorrente alla concessione del credito agrario di investimento attraverso la emissione di obbligazioni.

Alle emissioni obbligazionarie si applicano l'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 5 luglio 1964, n. 627.

Le predette obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni degli istituti ed enti di credito agrario abilitati ad emetterle.

Altre forme di provvista consentite agli istituti ed enti di credito agrario sono costituite:

- a) dai mezzi patrimoniali;
- b) dalle somministrazioni in conto corrente accordate dalle aziende di credito partecipanti;
- c) dalle anticipazioni di enti pubblici;
- d) dal risconto di effetti cambiari;
- e) dai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti e di altri organismi internazionali similari, le cui operazioni siano assistite dalla garanzia statale sul rischio di cambio;
- f) da buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, e da ulteriori forme di provvista

autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in rapporto al tipo di operazioni da effettuare.

#### TITOLO IV

### FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AGRARIO

#### Art. 19.

##### *(Costituzione del Fondo)*

È costituito il « Fondo di garanzia per il credito agrario », mediante trasformazione del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e della sezione speciale istituita presso detto Fondo ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvederà ad emanare, con decreto, le norme che regoleranno il Fondo di garanzia per il credito agrario, di cui al precedente comma, per quanto non disposto dalla presente legge.

Con lo stesso decreto sarà regolato lo scioglimento del Fondo interbancario di garanzia e della sezione speciale del Fondo medesimo.

Resta a carico del Fondo di garanzia per il credito agrario la gestione dei rapporti pendenti relativi al Fondo interbancario ed alla sezione speciale di cui al comma precedente.

#### Art. 20.

##### *(Attività del Fondo)*

Il Fondo di garanzia per il credito agrario interviene per la copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito agrario pre-

viste dalla presente legge, anche se non fruente di concorso pubblico nel pagamento degli interessi, effettuato a favore dei soggetti di cui all'articolo 7 della presente legge ad eccezione dei proprietari di fondi rustici non conduttori. Ove si tratti di produttori agricoli singoli, l'intervento del Fondo è subordinato alla condizione che gli stessi esercitino attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La garanzia del Fondo ha carattere sussidiario e si esplica fino all'intera perdita che gli istituti ed enti finanziatori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni dei destinatari inadempienti.

La garanzia prestata dal Fondo ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 19 non è cumulabile con altre analoghe garanzie prestate dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti pubblici.

#### Art. 21.

##### *(Fidejussione del Fondo)*

Per le operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato il Fondo di garanzia per il credito agrario concede, in difetto di idonee garanzie reali, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del finanziamento, compresi eventualmente i relativi interessi di preammortamento calcolati al tasso globale, e il valore cauzionale della garanzia offerta, maggiorato del concorso pubblico nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso globale dell'operazione.

La fidejussione di cui al precedente comma può essere accordata dal Fondo — su richiesta degli interessati inoltrata tramite l'istituto o ente erogatore — soltanto agli imprenditori che esercitano attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e alle cooperative agricole, secondo le priorità stabilite dalle Regioni per l'accesso al credito agevolato. L'ammontare massimo della fidejussione sarà determinato con il decreto mini-

steriale previsto dall'articolo 19 della presente legge.

L'ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie accordate dal Fondo non potrà impegnare oltre il 10 per cento della dotazione finanziaria totale del Fondo.

#### Art. 22.

##### *(Dotazione finanziaria)*

La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per il credito agrario è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed enti di credito dovranno versare entro il 31 dicembre di ogni anno a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento, riducibile allo 0,10 per cento per i crediti di gestione di cui al secondo comma del precedente articolo 3, che gli istituti ed enti medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo;

b) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato o presso uno o più istituti o aziende di credito;

c) dalle dotazioni del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle dotazioni della sezione speciale istituita presso detto Fondo ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, esistenti alla data del loro scioglimento, come disposto dal precedente articolo 19.

#### Art. 23.

##### *(Funzionamento del Fondo)*

Il Fondo di garanzia per il credito agrario è amministrato da un comitato direttivo ed è sottoposto al controllo di un collegio sindacale. I predetti organi durano in carica tre anni.

Il comitato è composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da quattro rappresentanti regionali designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli e tre delle cooperative agricole designati rispettivamente, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

I membri del comitato direttivo e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste. Nella stessa forma sono nominati tra i rispettivi componenti il presidente del comitato e quello del collegio sindacale.

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 24.

##### *(Crediti in natura)*

I crediti di gestione di cui all'articolo 3 e quelli di investimento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 4 della presente legge possono essere effettuati anche in natura.

I crediti in natura di cui al comma precedente sono concessi dagli enti, a tale fine autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme tecniche

previste per i crediti in denaro ed assistiti dalle stesse garanzie.

I crediti in natura di cui al presente articolo non potranno essere effettuati trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

*(Soppressione del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione)*

Il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è soppresso.

Le disponibilità finanziarie su detto fondo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono versate, man mano che si formano, nel Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le Regioni in conformità alle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 26.

*(Schedario regionale del credito agrario)*

Lo schedario regionale del credito agrario, istituito con l'articolo 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, continua ad essere tenuto dagli istituti speciali di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Allo schedario regionale dovranno essere segnalati dagli istituti ed enti finanziatori i soggetti destinatari, ai sensi della presente legge, delle operazioni di credito agrario nonchè notizie di carattere finanziario, economico e tecnico sulle aziende agricole, che ne consentano la precisa individuazione ed una corretta valutazione, anche ai fini dell'incentivazione creditizia.

Le norme di attuazione della presente legge, di cui al successivo articolo 29, preciseranno le modalità di funzionamento dello schedario regionale, nonchè quelle per la tenuta dello stesso e per le segnalazioni da effettuare.

## Art. 27.

*(Provvedimenti di incentivazione  
del credito agrario  
definiti anteriormente alla presente legge)*

Le operazioni di credito agrario a tasso agevolato, per le quali sia stato emesso un provvedimento di autorizzazione regionale o statale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte al regime normativo vigente alla data di emanazione dei relativi provvedimenti autorizzatori, anche per quanto concerne la competenza degli istituti ed enti erogatori.

Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, alle operazioni creditizie assistite da concorso pubblico negli interessi si applicano le disposizioni recate dalla presente legge.

In particolare, le operazioni di credito agrario di durata non superiore a 18 mesi sono comprese fra le operazioni di credito agrario di gestione; le operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi sono incluse fra le operazioni di credito agrario di investimento.

## Art. 28.

*(Abrogazione della precedente legislazione  
sul credito agrario)*

Sono abrogate le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed ogni altra disposizione non espressamente richiamata o in contrasto con la presente legge.

## Art. 29.

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate norme di attuazione della presente legge entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.